



COMUNE DI BONDONE

PROVINCIA DI TRENTO

**REGOLAMENTO
DEGLI IMPIANTI DI
VIDEOSORVEGLIANZA**

Approvato con delibera del consiglio comunale n. 13 del 29.07.2024

REGOLAMENTO

DEGLI IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA

Sommario

Indice generale

REGOLAMENTO.....	1
Art. 1 – Oggetto.....	2
Art. 2 - Principi generali.....	2
Art. 3 – Contitolarità.....	3
Art. 4 - Ambito di applicazione, strumenti e modalità di trattamento.....	3
Art. 5 – Finalità di interesse pubblico o connesse all’esercizio di pubblici poteri.....	4
Art. 6 – Trattamento e conservazione di dati personali.....	4
Art. 7 – Valutazione d’impatto sulla protezione dei dati.....	5
Art. 8 – Autorizzati interni alla gestione del sistema di videosorveglianza e responsabili esterni del trattamento.....	5
Art. 9 – Informativa.....	5
Articolo 10 - Sicurezza dei dati.....	6
Art. 11 – Diritti dell’interessato.....	6
Art. 12 – Tutela.....	6
Art. 13 – Provvedimenti attuativi.....	6

Art. 1 – Oggetto

1. Il Regolamento per la disciplina dei sistemi di videosorveglianza collocati nel territorio del comune (di seguito “regolamento”) regola le modalità di trattamento dei dati personali mediante sistemi di videosorveglianza e relativi strumenti e applicativi di gestione,
2. Tali sistemi consentono la raccolta di video immagini e lettura targhe;
3. Il regolamento concorre a definire la base giuridica, le finalità e le modalità del trattamento.
4. Le immagini costituiscono dati personali se e in quanto consentono di identificare una persona fisica a cui tali dati si riferiscono. La ripresa di immagini e video raccolti tramite strumenti di videosorveglianza comporta un trattamento di dati personali e incide sul diritto delle persone alla propria riservatezza.
5. Il Regolamento garantisce che il trattamento dei dati personali, effettuato mediante l’attivazione di sistemi di videosorveglianza gestiti e utilizzati dal comune nel territorio comunale, si svolga in conformità al Regolamento europeo 2016/679, al D.lgs. 196/2003 e ss.mm., al Provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali in materia di videosorveglianza dell’8 aprile 2010 e alle Linee guida 3/2019 sul trattamento dei dati personali attraverso dispositivi video dell’European Data Protection Board e nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all’identità personale.
6. La disciplina dei sistemi di videosorveglianza si conforma, ove applicabile, anche a:
 - Direttiva (UE) 2016/680 relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio;
 - D.lgs. 18 maggio 2018, n. 51 in attuazione della Direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016;
 - D.L. 20 febbraio 2017, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla Legge 18 aprile 2017, n. 48, recante Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città.
7. Il regolamento trova applicazione per gli impianti installati nel territorio comunale utilizzati dalla gestione associata polizia locale della Valle del Chiese

Art. 2 - Principi generali

1. Le prescrizioni del Regolamento si fondano sui principi di liceità, necessità, proporzionalità e finalità del trattamento di dati personali.
2. Principio di liceità: il trattamento di dati personali è lecito per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri ai sensi dell’art. 6 del Regolamento europeo 679/2016, di cui l’Ente è investito.
3. Principio di necessità: il sistema di videosorveglianza è configurato in modo da ridurre al minimo necessario il trattamento di dati personali o da escluderne il trattamento quando le finalità perseguite possono essere conseguite mediante dati anonimi od opportune modalità che permettano di identificare l’interessato solo in caso di necessità.

4. Principio di proporzionalità: nel contemperare le esigenze di implementazione del sistema di videosorveglianza e il grado di rischio connesso al trattamento dei dati personali, va evitata la rilevazione di dati personali in aree o attività che non sono soggette a concreti pericoli o per le quali non ricorra un'effettiva esigenza di deterrenza. Gli impianti di videosorveglianza possono essere attivati solo quando altre misure siano ponderatamente valutate insufficienti o inattuabili. Se la loro installazione è finalizzata alla protezione di beni pubblici, anche in relazione ad atti di vandalismo, devono risultare parimenti inefficaci e inidonee altre misure, quali i controlli da parte di addetti, i sistemi di allarme, le misure di protezione degli ingressi e l'abilitazione agli ingressi. La proporzionalità va valutata in ogni fase o modalità del trattamento.

5. Principio di finalità: le finalità perseguite devono essere determinate, esplicite e legittime (art. 5 del Regolamento europeo 2016/679). È consentita la videosorveglianza come misura complementare, finalizzata a migliorare la protezione e incolumità degli individui (profili di sicurezza urbana); l'ordine e la sicurezza pubblica; la prevenzione, l'accertamento e la repressione dei reati; la raccolta di elementi utili all'accertamento ed alla repressione dei comportamenti illeciti; la rilevazione, la prevenzione e il controllo delle infrazioni svolti dai soggetti pubblici, nel quadro delle competenze ad essi attribuite dalla Legge; il controllo di determinate aree ai fini della tutela ambientale; il monitoraggio del traffico;

6. Il sistema di videosorveglianza è volto, inoltre, alla tutela dei beni di proprietà o in gestione all'Amministrazione Comunale, ed è strumentale alla tutela del patrimonio pubblico e alla prevenzione o all'accertamento di eventuali atti di vandalismo o danneggiamento al patrimonio dell'Amministrazione;

7. L'attività di videosorveglianza è esercitata osservando le seguenti prescrizioni:

- sono fornite alle persone che possono essere videoriprese indicazioni chiare, anche se sintetiche, in merito alla presenza in loco di impianti di videosorveglianza;
- è scrupolosamente rispettato il divieto di controllo a distanza dei lavoratori;
- sono raccolti i dati personali necessari per il perseguimento delle finalità, registrando le sole immagini indispensabili e non eccedenti, limitando l'angolo di visuale delle riprese, evitando, quando non indispensabili, immagini dettagliate, ingrandite o con particolari non rilevanti.

Art. 3 – Contitolarità

Nell'ambito della gestione associata di polizia locale i Comuni convenzionati sottoscrivono apposito accordo di contitolarità in cui si impegnano a nominare il comandante della Polizia locale designato al trattamento dei dati.

Tale accordo disciplina altresì i compiti del comune capofila nei confronti dei comuni associati oltre che ai rapporti tra gli stessi.

Art. 4 - Ambito di applicazione, strumenti e modalità di trattamento

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità di trattamento di dati personali mediante sistemi di videosorveglianza e di lettura targhe attivati nel territorio urbano ed extraurbano dell'Ente.

Art. 5 – Finalità di interesse pubblico o connesse all'esercizio di pubblici poteri

1. Le finalità perseguite mediante l'attivazione del sistema di videosorveglianza sono connesse esclusivamente a compiti di interesse pubblico o connessi all'esercizio di pubblici poteri dell'Ente, riconosciuti e attribuiti dalla normativa statale, regionale e provinciale, dallo Statuto e dai Regolamenti dell'Ente.
2. Il trattamento di dati personali è effettuato ai fini di:
 - protezione civile;
 - tutela del patrimonio;
 - tutela della sicurezza urbana e della sicurezza pubblica;
 - monitorare e controllare il traffico veicolare in aree strategiche e tutela della sicurezza stradale;
 - prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali;
 - tutela del patrimonio boschivo dell'Ente;
 - tutela ambientale e polizia amministrativa;
 - prevenire e reprimere fenomeni di degrado urbano e svolgere controlli volti ad accertare e sanzionare violazioni amministrative delle disposizioni del regolamento per la gestione integrata dei rifiuti urbani;
3. Il sistema di videosorveglianza comporta il trattamento di dati personali rilevati mediante le riprese video e, in relazione ai luoghi di installazione delle telecamere, il trattamento interessa i dati delle persone fisiche che transitano nell'area interessata.
4. Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 4 della legge 20 maggio 1970, n. 300, gli impianti di videosorveglianza non possono essere utilizzati per effettuare controlli a distanza sull'attività lavorativa dei dipendenti dell'Ente.

Art. 6 – Trattamento e conservazione di dati personali

1. I dati personali oggetto di trattamento sono:
 - trattati in modo lecito e secondo correttezza;
 - raccolti e registrati per le finalità di cui al precedente articolo e resi utilizzabili per operazioni non incompatibili con tali finalità;
 - raccolti e trattati in modo pertinente, completo e non eccedente rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati; la localizzazione delle telecamere e le modalità di ripresa saranno sempre determinate in ossequio ai richiamati principi;
 - conservati per il periodo di tempo non superiore a sette giorni dalla data di rilevazione, fatte salve speciali esigenze di ulteriore conservazione per attività di polizia giudiziaria o in relazione ad una specifica richiesta investigativa dell'autorità giudiziaria. L'eventuale allungamento dei tempi di conservazione deve essere valutato come eccezionale e comunque in relazione alla necessità derivante da un evento già accaduto o realmente imminente oppure alla necessità di custodire o consegnare una copia specificamente richiesta all'autorità giudiziaria o dalla polizia giudiziaria in relazione ad un'attività investigativa in corso;
 - conservati, per le telecamere a tutela del solo patrimonio dell'Ente e nel rispetto dell'articolo 4 della legge n.300/1970, per un periodo non superiore a 72 ore successive alla rilevazione stante la necessità di mantenere le immagini registrate nei fine settimana.

2. Il trattamento di dati personali è effettuato garantendo un livello di sicurezza adeguato al rischio in ossequio alla previsione di cui all'art. 32 del Regolamento europeo 2016/679.

Art. 7 – Valutazione d'impatto sulla protezione dei dati

1. Il comune capofila, effettua una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati ai sensi dell'art. 35 del Regolamento europeo 2016/679 per valutare i rischi per i diritti e le libertà delle persone fisiche e individuare e implementare le misure adeguate a eliminare o ridurre al minimo gli stessi, in quanto il trattamento di dati mediante sistemi di videosorveglianza comporta, anche in ragione delle tecnologie impiegate, la sorveglianza sistematica su larga scala di una zona accessibile al pubblico.

Art. 8 – Autorizzati interni alla gestione del sistema di videosorveglianza e responsabili esterni del trattamento

1. Compete dell'Ente, titolare del trattamento, individuare per iscritto il designato per la gestione del sistema di videosorveglianza, nonché impartire le istruzioni che il medesimo deve seguire per il corretto trattamento dei dati personali.
2. Compete al designato per la gestione del sistema di videosorveglianza individuare per iscritto le persone fisiche incaricate del trattamento dei dati, dell'utilizzazione degli impianti e della visione delle riprese video e delle registrazioni, nonché impartire ai medesimi le istruzioni da seguire per il corretto trattamento dei dati personali.
3. Il designato per la gestione del sistema di videosorveglianza e gli incaricati devono conformare la propria azione al pieno rispetto di quanto prescritto dalle vigenti normative e dalle disposizioni del Regolamento.
4. Il designato per la gestione del sistema di videosorveglianza e gli incaricati procedono al trattamento attenendosi alle istruzioni impartite dal titolare il quale, anche tramite verifiche periodiche, vigila sulla puntuale osservanza delle disposizioni normative e regolamentari.

Art. 9 – Informativa

1. L'uso dei dati personali nell'ambito definito dal presente Regolamento non necessita del consenso degli interessati, in quanto viene effettuato per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o comunque connesso all'esercizio di pubblici poteri e allo svolgimento di funzioni istituzionali di cui è investito l'Ente.
2. Gli interessati sono informati che stanno per accedere o che si trovano in un'area o in una zona videosorvegliata e dell'eventuale raccolta e registrazione di dati personali mediante una informativa di primo livello, breve (cartellonistica), installata in prossimità della stessa. L'informativa dovrà contenere informazioni relative al titolare del trattamento e al Responsabile della Protezione dei Dati, le finalità del trattamento, l'elenco dei diritti che gli interessati possono esercitare, il tempo di conservazione delle videoriprese e l'esatta indicazione di dove può essere reperita l'informativa completa, conformemente alle indicazioni di cui alle Linee Guida 3/2019 del EDPB.
3. In presenza di più telecamere e in relazione alla vastità dell'area e alle modalità delle riprese sono installate più informative.
4. Le informative di primo livello (cartellonistiche) devono essere posizionate in modo da permettere all'interessato di riconoscere facilmente le circostanze della sorveglianza, prima di

entrare nella zona sorvegliata (approssimativamente all'altezza degli occhi e con cartelli di dimensione adeguata) "per consentire all'interessato di stimare quale zona sia coperta da una telecamera in modo da evitare la sorveglianza o adeguare il proprio comportamento, ove necessario".

5. Gli interessati possono reperire le ulteriori informazioni previste nell'informativa completa (cd. di secondo livello) disponibile presso gli uffici comunali e pubblicata sul sito web istituzionale. L'informativa, conformemente all'art. 13 del Regolamento europeo 2016/679 e alla Direttiva 2016/680, recepita dal D.lgs. 51/2018, concerne, tra il resto, le finalità del sistema di videosorveglianza, le modalità di raccolta e conservazione dei dati, le modalità di diritto di accesso dell'interessato e gli altri diritti esercitabili secondo quanto previsto dagli artt. 15-22 del Regolamento europeo 2016/679 e dagli artt. 9-14 del D.lgs. 51/2018.

Articolo 10 - Sicurezza dei dati

1. I dati personali oggetto di trattamento sono conservati presso la sede della Polizia Locale presso il Municipio di Storo, capofila della gestione associata.

2. In particolare, la centrale di registrazione delle telecamere del sistema di videosorveglianza finalizzato alla sicurezza urbana, collegate o comunque connesse alla Polizia locale, è ubicata presso la sede della Polizia locale, in specifico locale tecnico, il cui accesso è riservato al personale abilitato.

3. Le misure di sicurezza sono oggetto di puntuale verifica e aggiornamento da parte del Comune di Storo - capofila della gestione associata - nel corso della procedura di valutazione di impatto.

Art. 11 – Diritti dell'interessato

1. In relazione al trattamento dei dati personali l'interessato, a seguito di presentazione di apposita istanza, ha diritto di esercitare i diritti di cui agli art. 15 e seguenti del GDPR.

Art. 12 – Tutela

1. Per tutto quanto attiene i profili di tutela amministrativa e giurisdizionale si rinvia a quanto previsto dal Regolamento europeo 2016/679, dal D. Lgs. 51/2018 e dal Codice Privacy, nonché alla normativa in materia accesso documentale e di protezione dei dati personali.

Art. 13 – Provvedimenti attuativi

1. La Giunta comunale, sulla base dei principi e delle prescrizioni contenuti nel Regolamento, adotta il Disciplinare tecnico per l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza.

2. Il Disciplinare tecnico individua gli impianti di videosorveglianza dell'Ente o da esso gestiti e installati sul territorio comunale, la localizzazione effettiva degli strumenti fissi nonché la localizzazione potenziale degli strumenti mobili, le caratteristiche e le modalità di utilizzazione degli stessi nonché gli adempimenti in materia di trattamento dei dati personali.

3. Il Disciplinare per l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza è aggiornato periodicamente in relazione all'installazione di nuovi impianti di videosorveglianza o alle modifiche delle caratteristiche o delle modalità di utilizzo degli impianti stessi.